

Dalla Segreteria Nazionale



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale*

Prot. N. 272/SG/17

Roma, 8 novembre 2017

Oggetto : 7° e 8° Corso Ispettori

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Prefetto Franco Gabrielli
ROMA

Gentilissimo Signor Capo della Polizia,
il recente approdo al riordino delle carriere è stato il frutto di un lavoro coraggioso e sinergico tra l'Amministrazione e buona parte del mondo sindacale, soprattutto di quello più responsabile e pragmatico.

Ciò premesso, eravamo consci che, soprattutto nella prima fase applicativa, sarebbe stato necessario prevedere dei correttivi per sanare alcune contraddizioni e sperequazioni tra il personale che si fossero presentate.

La legge delega n. 124/2015 per la riforma delle amministrazioni pubbliche all'art. 8, comma 1, lettera "a" stabilisce che la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera deve tener conto del **"merito"** e della **"professionalità"** assicurando il mantenimento della sostanziale **"equiordinazione"** del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.

Signor Capo tale premessa getta le basi per la rappresentazione di una problematica affrontata da questa O.S. sia in sede di tavolo di concertazione per il riordino che tramite molteplici comunicati. Ciò che muove l'azione di questa O.S. sono i valori su cui si fonda la nostra Costituzione, la meritocrazia e da qui il riferimento ai principi e, in particolare, all'art. 97 Cost. che prevede, come modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il concorso ovvero **una selezione fra gli aspiranti che viene fatta sulla base del merito: un misto di preparazione e di intelligenza che deve essere dimostrato nelle prove d'esame.** Una volta che il rapporto di lavoro si è instaurato, lo svolgimento della carriera avverrà **anche** in ragione dell'anzianità quale **requisito ulteriore.**

L'attuale riordino delle carriere di cui al decreto legislativo 95/2017, se da un lato prevede una crescita per effetto dell'anzianità, auspicata da questa Organizzazione Sindacale, prevedendo promozioni e facilitazioni negli avanzamenti di carriera per coloro che hanno un certo numero di anni di effettivo servizio nella qualifica (ad esempio art. 2 del D.lgs. 95/2017, lettere da F a Q) e concorsi per soli "titoli" per tutti i ruoli (ad esempio art. 2 comma 1 D.lgs. 95/2017), dall'altro crea una vera e propria "sacca" di iniquità nei confronti di una

categoria di ispettori che nel panorama della struttura lavorativa ha ben dimostrato il merito di cui al richiamato art. 97 Cost. tramite un concorso pubblico rigoroso ed una anzianità di servizio ormai quindicinale per chi proveniva dalla vita civile e quasi ultra ventennale per chi era già appartenente alla Polizia di Stato.

Riteniamo che la revisione dei ruoli, per effetto del D.lgs. 95/2017, sia l'architrave di una nuova Polizia proiettata verso il futuro. Non per questo però non abbiamo l'onere di mantenere una posizione critica avverso aspetti che dovrebbero urgentemente trovare soluzione.

Entrando nel merito, gli ispettori capo del 7° e 8° corso sono vincitori del concorso pubblico per esami a 640 posti per la qualifica di vice ispettore indetto con decreto ministeriale del 2 novembre 1999. Il concorso in questione si è articolato in pesanti prove selettive con un susseguente corso di formazione della durata di 18 mesi, che ha rappresentato la prima e vera attuazione delle legge 121/1981. Gli allievi vice ispettori del 7° e 8° corso, vincitori del concorso in argomento, furono avviati ad una formazione ulteriore rispetto a quella indicata nel bando dovendo sostenere un percorso formativo "accademico" comprensivo di 31 esami obbligatori.

Tale percorso, nonostante esorbitasse i criteri imposti dal regolamento e dal bando di concorso, divenne "*conditio sine qua non*" per il superamento del corso e per l'immissione in servizio con la qualifica di vice ispettore.

Il predetto ciclo di studio imposto a seguito della convenzione del 01.04.2004 stipulata tra l'Amministrazione e l'Università degli studi di L'Aquila, comportava il superamento di esami universitari con relativa votazione in trentesimi convalidati dall'Ateneo, utili per il conseguimento per i frequentatori del 7° corso, del titolo di laurea di primo livello in Scienze dell'investigazione con la sola discussione delle tesi e partecipazione a convegni in materia. I frequentatori dell'8° corso hanno seguito analogo percorso di studi sia pur con i limiti imposti dal decreto "Mussi" per il riconoscimento degli esami sostenuti.

Purtroppo dall'attuale riordino gli ispettori del 7° e 8° corso hanno ricevuto, a differenza di tutti gli altri ruoli, molteplici pregiudizi di carattere sia professionale che economico, attesa la difficoltà di progressione in carriera e anche la mancata elargizione di una "*tantum*".

La mancata indizione annuale, dall'anno 2014, del concorso per titoli di servizio ed esami per la promozione alla qualifica di ispettore superiore riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo, nonostante la previsione dell'art. 31 *bis* del D.P.R. 335/1982, lettera b, di fatto, ha compresso la progressione in carriera dei menzionati ispettori poiché trattasi di concorsi mai banditi. Tuttavia, sistematicamente, per gli ispettori capo (divenuti tali per effetto del precedente riordino delle carriere) è stato regolarmente indetto, anno per anno, un concorso per ispettore superiore, dedicato appunto agli ispettori capo che avevano tale qualifica con data **anteriore al 2014**.

Il pregiudizio sopra descritto diviene ancora più evidente in considerazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 95/2017, lettera I, che prevede la promozione alla qualifica di ispettore superiore a ruolo aperto per il personale che, alla data del 1 gennaio 2017, ha un'anzianità pari e/o superiore a 9 anni nella qualifica di ispettore capo: trattasi degli ispettori capo non vincitori di concorso per l'immissione nel ruolo ispettori, sicuramente meritevoli in termini di anzianità, ma che tuttavia hanno avuto, sino all'attuale riordino, la possibilità

di partecipare con regolarità a concorsi annuali e relativi scrutini. Tale progressione in carriera, della quale siamo stati i promotori, se da una parte risulta essere giusta e opportuna per coloro che sono rimasti bloccati nella qualifica da anni, dall'altra non dovrebbe arrecare pregiudizio nei confronti di analoga categoria.

A fronte di tali progressioni in carriera per tutti i ruoli, per effetto della sola anzianità e di concorsi per soli titoli anche per transitare da un ruolo ad un altro, **l'attuale legge di riordino dispone invece vere e proprie difficoltà nella progressione in carriera per gli ispettori capo del 7° e 8° corso** già vincitori di concorso pubblico per esami e con percorso formativo accademico della durata di 18 mesi.

Infatti l'art. 2 lettera r) del D.lgs. 95/2017 prevede per gli ispettori capo del 7° e 8° corso un ulteriore concorso per la nomina ad ispettore superiore, con decorrenza gennaio 2018, concorso peraltro eliminato proprio dallo stesso decreto legislativo concernente l'attuale riordino. Come se non bastasse, per lo svolgimento del concorso in questione, la legge di riordino rimanda alla precedente disciplina di cui all'art. 31 *bis* del D.P.R. 335/1982, facendo tuttavia salva la parte "peggiorativa" in tema di modalità di selezione e abroga invece, implicitamente, il criterio dell'attribuzione dell'anzianità riferito alle annualità dei posti disponibili, eliminando quindi l'anzianità di servizio nel grado.

Paradossale è poi la riflessione in base alla quale nella fase a regime del riordino delle carriere dal 2026 è prevista una elevata qualificazione del ruolo degli ispettori i quali, per la loro formazione, dovranno sostenere un corso della durata non inferiore a due anni preordinato anche all'acquisizione di specifica laurea triennale (art. 1 lettera R del D.lgs. 95/2017 che ha modificato l'art. 27 *ter* del D.P.R. 335/1982). In buona sostanza la formazione che si prevede per il ruolo ispettori al 2026 è quella già conseguita dagli ispettori del 7° e 8° ottavo corso che hanno sostenuto 18 mesi di corso più sei mesi di prova nonché relativo percorso accademico oltre ad una lunga procedura concorsuale durata più di 4 anni.

Nel ruolo ispettori è stata inoltre introdotta una nuova qualifica, quella di "sostituto commissario", alla quale si accede a ruolo chiuso nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, per il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia 8 anni di anzianità nella qualifica stessa.

Inoltre, ai sostituti commissari che maturano 4 anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuita la denominazione di "coordinatore" che determina preminenza gerarchica e parametro retributivo 148,00. Ciò comporta un ulteriore allungamento e detrimento nella progressione in carriera dei menzionati ispettori capo.

Ed ancora, considerato che l'età media dei predetti ispettori capo del 7° e 8° corso è di 45 anni con un'anzianità di servizio complessiva e media di circa 20 anni, vi è il rischio concreto che molti di loro non potranno mai accedere alla nuova qualifica apicale del ruolo, ovvero quella di sostituto commissario coordinatore. Il tutto con pregiudizio anche economico oltre che professionale.

Il D.lgs. 95/2017, lettera T, prevede poi che nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800

unità. L'accesso al predetto ruolo avviene mediante un unico concorso, per titoli, peraltro bandito recentemente.

Al riguardo, non è dato comprendere come non sia previsto un analogo percorso di progressione in carriera anche per gli ispettori del 7° e 8° corso, i quali sono da ritenersi la naturale e legittima prosecuzione degli attuali ispettori superiori sostituiti commissari che transiteranno nel ruolo (direttivo) dei Funzionari.

Appare quindi coerente all'impianto dell'attuale Riordino, apportare le seguenti modifiche:

1. La possibilità di accedere alla qualifica di ispettore superiore mediante un concorso per "titoli" anziché per "titoli ed esami", ovvero, nel caso di eventuale difficoltà in sede di formazione dei Decreti Legislativi correttivi, un decreto ministeriale che vada a disciplinare *ex novo* le modalità concorsuali, atteso che il D.P.R. 335/1982 all'art. 31 *bis*, è stato parzialmente modificato dall'attuale legge di riordino per la parte in cui non fa più riferimento alle annualità e vacanze di posti. Per quanto attiene allo svolgimento del concorso, il Decreto Ministeriale 321/1998 è da ritenersi sicuramente non più adeguato alla normativa di cui alla riserva di legge, pertanto sarebbe opportuna ancorché giusta una modalità semplificata con l'emanazione di nuovo decreto ministeriale che preveda una prova d'esame unica: quiz oppure orale.
2. Il calcolo di una anzianità pregressa a favore del 7° 8° corso ispettori, che non si basa su congetture legate a ritardi nelle procedure ma quanto invece nella concreta lesione di un interesse legittimo, ovvero, nella effettiva perdita di *chance* legata alla mancata emanazione di concorsi per ispettori superiori dedicati agli ispettori capo 7° e 8° corso, rispettivamente dal 2014 per il settimo corso e dal 2016 per l'ottavo corso.
3. La possibilità di accedere al ruolo direttivo ad esaurimento, durante la fase transitoria sino al 2026, mediante partecipazione al relativo concorso per i posti non coperti ovvero rimasti liberi per quiescenza o per altro motivo, atteso che gli ispettori del 7° e 8° corso sono vincitori di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 53 della legge 121/1981 e successive modifiche, in continuità con gli attuali destinatari del menzionato concorso ovvero la previsione di un concorso interno, con procedure agevolate che tengano conto delle modalità di accesso al ruolo degli ispettori del relativo percorso formativo, il tutto finalizzato all'accesso per il ruolo dei funzionari riservato ai menzionati ispettori capo.
4. Il riconoscimento del titolo di laurea in Scienze dell'Investigazione (titolo imposto dall'Amministrazione nella frequentazione del corso in argomento con apposita convenzione), per la progressione in carriera dei menzionati ispettori senza le limitazioni previste per le classi di laurea contemplate di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 334/2000 e relativo regolamento. Al riguardo infatti risulta essere incorrente un mancato riconoscimento con le logiche di buon andamento della P.A. in tema di investimento delle risorse.

In attesa di cortese riscontro, deferenti saluti.

Il Segretario Generale

